



COMUNE di SETTEFRATI

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 16/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DETENZIONE SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la vendita e il consumo di alcolici sono oggetto di specifica attenzione legislativa, come previsto dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati");
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"), convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, riconosce al Sindaco specifici poteri di ordinanza in materia di sicurezza urbana e decoro;

DATO ATTO CHE:

- durante lo svolgimento delle festività in onore di Maria Santissima di Canneto si prevede un significativo aumento di presenze nel centro storico di Settefrati e nella Valle di Canneto, dovuto a eventi pubblici e attività di intrattenimento serale e notturno;
- tale aumento comporta potenziali rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, in particolare nei pressi dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione;

PRESO ATTO CHE:

- la presenza di bottiglie e contenitori in vetro costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, poiché, se utilizzati in modo improprio, possono diventare oggetti contundenti idonei a causare lesioni personali;
- l'abbandono post-consumo di tali contenitori, che spesso vengono sparsi o frantumati lungo il suolo pubblico, compromette il decoro cittadino, crea pericoli fisici per i passanti ed ostacola le operazioni di spazzamento e pulizia urbana;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita per asporto e della somministrazione in vetro si è dimostrata misura idonea e proporzionata nel prevenire episodi lesivi della sicurezza urbana, dell'ordine e della vivibilità cittadina;
- si rende necessario intervenire per prevenire situazioni di rischio e degrado urbano ed ambientale causate dal diffuso abbandono di vetri sul suolo pubblico;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati, agli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, nonché tramite distributori automatici, la limitazione al divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in recipienti di vetro dal 16/08/2026 al 23/08/2026;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare i commi 7 e 7-bis;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ("Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione");
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 117, concernente le funzioni amministrative relative alla tutela della sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTE sussistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare situazioni di turbativa della sicurezza e del decoro urbano;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, dal 16/08/2026 al 23/08/2026:

1. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro, anche ove erogate da distributori automatici;
2. il divieto a chiunque di introdurre o detenere su aree pubbliche o ad uso pubblico bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere per il relativo consumo.

DA ATTO CHE

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e le diverse disposizioni amministrative previste dalla normativa vigente, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

COMANDA

Infine alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.:) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età.

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 125/2001 e ss.mm.ii. chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di richiedere all'acquirente un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La violazione di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro. In caso di recidiva, si applica la sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro, con contestuale sospensione dell'attività da 15 giorni a 3 mesi.

INVITA

Gli esercenti a provvedere alla costante pulizia delle aree adiacenti ai propri locali, rimuovendo tempestivamente i rifiuti lasciati dalla clientela.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- sia diffusa mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:

Prefettura - U.T.G. di Frosinone

Questura di Frosinone

Comando di Polizia Locale

Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;

A.S.L. di Frosinone

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dott.ssa Angelica Apruzzese